

La notificazione degli atti
nella Unione europea:
Il regolamento Ce n. 1393 del 2007

Avv. Carlo Rasia
Dipartimento scienze giuridiche - Università di Bologna
crasia@libero.it

Le notifiche degli atti all'estero

a) Le notifiche extra UE

- conv. multilaterali

(conv. dell'Aja del 1/3/54; conv. dell'Aja del 15/11/65)

- trattati bilaterali

[v. sito www.esteri.it]

b) Le notifiche infra Ue (reg. 1393/07)

Le fonti per la notifica all'estero

Reg. Ce n. 1393/07 (in zona U.e.)



Trattati bilaterali



Convenzioni multilaterali:

- Convenz. Aja del 1954 (8 stati)
- Convenz. Aja del 1965 (33 stati)



D.lgs. 71/2011: notifica secondo l.consolare



Art.142 c.p.c.

[ipotesi residuale:

spedizione dell'U.G. tramite racc. a/r +
consegna al P.M. per trasmissione al Ministero Esteri]

Campo di applicazione del reg. 1393/07 *(art.1)*

- notificazione / comunicazione degli atti
- nozione di "atto" (giudiz.e stragiudiz.)
- materia civile e commerciale
- recapito del destinatario non deve essere ignoto/incompleto

Modalità di trasmissione degli atti

- 1) Modalità principale (o diretta) tra autorità nazionali (artt.4-11)
 - 2) Notifica per posta (art. 14)
 - 3) Trasmissione per via consolare / diplomatica (artt. 12-13)
 - 4) Domanda diretta di notificazione (art. 15)
- Non c'è gerarchia tra le diverse modalità di trasmissione (Caso Plumex del 2006)

Modalità di trasmissione diretta tra autorità nazionali

TRE FASI:

- 1) Trasmissione dell'atto da parte dell'organo mittente (art. 4)
- 2) Ricezione dell'atto da parte dell'organo ricevente (art. 6)
- 3) Notifica dell'atto al destinatario.


Organi coinvolti:

- Organo mittente (in Italia, tutti gli Unep)
- Organo ricevente (in Italia, Unep Roma)
- Autorità centrale (In Italia, Unep Roma)

1. Trasmissione dell'atto

- Con "qualsiasi mezzo appropriato" (in Italia, via posta)
- Nel "più breve tempo possibile"
- Viene allegato un modulo standard (compilato nella lingua dello Stato richiesto)

Trasmissione diretta (schema):



2. Ricezione dell'atto da parte dell'org. ricev.

- Entro 7 gg., l'org. ricevente invia un modulo per ricevuta all'org. mittente
- Incidenti possibili:
 - la notifica esula dall'ambito di applicazione del regolamento: restituzione atti;
 - stato precario delle informazioni: integrazione;
 - incompetenza dell'organo ricevente: "traslatio".

3. Notifica dell'atto al destinatario

➤ **LINGUA** dell'atto trasmesso:

- TRADUZIONE dell'atto in una lingua dello stato destinatario o in una lingua compresa dal destinatario (art. 5)
- RIFIUTO dell'ATTO (art.8)
 - Avviso al destinatario di poter rifiutare l'atto (subito o entro 1 settimana)
 - Restituzione dell'atto all'organo mittente (con modulo)
 - Possibilità di rinnovare l'atto con l'invio della traduzione (caso *Leffler* del 2005)

➤ **NOTIFICA** dell'atto trasmesso:

- nel "più breve tempo possibile" (o comunque entro 1 mese)
- restituzione del "certificato di avvenuta/mancata notifica" all'org. mitt.
- la notifica avviene secondo le norme processuali dello Stato ricevente o dello Stato mittente (se richiesto)

➤ **DATA di notifica:**

- disciplinata dalle norme dello Stato ricevente;
- in caso di termine di decadenza: scissione soggettiva degli effetti della notifica.

Spese di notifica e gratuito patrocinio

- Si pagano gli organi mittenti la notifica
- Si pagano gli ufficiali giudiziari dello Stato ricevente attraverso un "diritto forfettario unico" (che non sia discriminatorio)
- Le spese di traduzione degli atti sono a carico del mittente (salvo diversa successiva decisione del giudice).
- D.lg. 116/05 (att. dir. Ce 2003/8): gratuito patrocinio anche per le spese di traduzione.

Istituti a tutela del convenuto (art.19)

- In caso di mancata comparizione del convenuto, il Giudice SOSPENDE il processo se:
 - 1) l'attore non dimostra che la notifica è avvenuta secondo il regolamento o che il destinatario ha comunque ricevuto l'atto;
 - 2) l'attore non dimostra che la notifica ha avuto luogo "in tempo utile"
 - Possibilità di provvedimenti cautelari.

- Facoltà di rimessione in termini del convenuto.
Il convenuto deve dimostrare ai fini dell'impugnazione:
 - 1) di non aver avuto conoscenza senza sua colpa dell'atto introduttivo o della sentenza;
 - 2) che i motivi di impugnazione "non sono manifestamente infondati".
 - Procedimento: rimessione in termini ex l. 42/81.

Notifica a mezzo del servizio postale

- Trasmissione diretta per posta tramite racc. a/r (art. 14).
- L'atto viaggia come la posta ordinaria.
- Possibilità di rifiuto dell'atto da parte del destinatario per ragioni linguistiche direttamente all'agente postale, che ne informa l'organo mittente.
- Problemi:
 - Perfezionamento ed effetti della notifica:
 - devono essere valutati secondo la legge dello Stato mittente;
 - ma la consegna avviene secondo le norme dello Stato di destinazione (problemi con il rifiuto dell'atto, con la mancata firma dell'avviso, con la compiuta giacenza – non è applicabile la l. 890/82)
 - Non ci si può avvalere delle norme di collaborazione del regolamento.

CONCLUSIONI

- Garantire il bilanciamento dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario con la richiesta di ottenimento della tutela giurisdizionale da parte del mittente.
- Rimangono irrisolte alcune questioni processuali.